

dovrebbe essere tradotta semplicemente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» deve essere tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» dovrebbe essere mantenuto tale e quale e non vi dovrebbe essere alcun riferimento a «Steiermark» o «Südsteiermark».

- (9) La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che la denominazione «Štajerski hmelj» possiede i requisiti per essere registrata come IGP, fissa alcune condizioni legali finalizzate a garantire un uso equo dei relativi diritti.
- (10) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Štajerski hmelj» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Štajerski hmelj» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 «Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», facenti riferimento al luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono continuare ad essere utilizzate sul mercato a condizione che nell'etichettatura o nella presentazione figurino un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non utilizzano sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia.

Articolo 3

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», usate per la commercializzazione del luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono essere tradotte esclusivamente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» è tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» è mantenuto tale e quale e non figura alcun riferimento ai termini «Steiermark» o «Südsteiermark».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

